

**CENTRO STUDI**  
**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

# **RASSEGNA STAMPA**



**22 / 03 / 2010**

**Appalti pubblici**

|                                          |            |       |                               |   |
|------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|---|
| <b>Sole 24 Ore -<br/>Norme E Tributi</b> | 22/03/2010 | p. 12 | Più garanzie nelle nuove gare | 1 |
|------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------|---|

**Fotovoltaico**

|                                          |            |       |                                                              |   |
|------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------|---|
| <b>Sole 24 Ore</b>                       | 22/03/2010 | p. 16 | Il grande balzo del solare                                   | 3 |
| <b>Sole 24 Ore -<br/>Norme E Tributi</b> | 22/03/2010 | p. 9  | Gli incassi del fotovoltaico rientrano tra i redditi diversi | 5 |

**Direttiva Bolkestein**

|                    |            |      |                                |   |
|--------------------|------------|------|--------------------------------|---|
| <b>Sole 24 Ore</b> | 22/03/2010 | p. 4 | Arti e servizi senza frontiere | 6 |
|--------------------|------------|------|--------------------------------|---|

**Territorio**

|                                          |            |      |                                            |   |
|------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------|---|
| <b>Sole 24 Ore -<br/>Norme E Tributi</b> | 22/03/2010 | p. 9 | La consulta boccia il friuli sul paesaggio | 9 |
|------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------|---|

Appalti. L'avvio del contenzioso sospende l'aggiudicazione - Deroche solo quando si presenta un concorrente unico

# Più garanzie nelle nuove gare

Nel recepimento della «direttiva ricorsi» tempi lunghi per tutelare gli esclusi

Alberto Barbiero

Il contratto relativo a un appalto pubblico non può essere stipulato prima di 35 giorni dal perfezionamento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Il decreto legislativo che recepisce la direttiva ricorsi, approvato venerdì in consiglio dei ministri, amplia il periodo dilatorio (oggi di 30 giorni) e ne rafforza la funzione di fase di garanzia per gli altri concorrenti, modificando l'articolo 11, comma 10 del codice appalti. Si tratta del momento nel quale gli altri partecipanti alla gara possono esercitare più agevolmente il diritto di accesso e possono definire scelte specifiche sull'avvio di azioni giudiziarie a tutela dei propri interessi.

L'innovazione (contenuta nell'articolo 1 del decreto) elimina anche la possibilità di arrivare alla formalizzazione anticipata del contratto per ragioni d'urgenza, ma consente di non applicare il periodo dilatorio alle gare in cui vi sia stata un'unica offerta (e non siano stati avviati ricorsi), oltre che agli accordi quadro e ai sistemi dinamici di acquisizione.

Un ulteriore vincolo è determinato dall'effetto sospensivo che si produce in caso di presentazione di un ricorso contro l'aggiudicazione definitiva.

Nella nuova disciplina delle fasi successive all'affidamento dell'appalto assumono rilevanza anche i limiti all'esecuzione d'urgenza (cioè la realizzazione dell'appalto in assenza di contratto, prevista a particolari condizioni nell'articolo 11, comma 9, del codice), che non è consentita durante il periodo dilatorio e il periodo di sospensione del termine di stipula generato da un ricorso.

Il passaggio-chiave per la definizione delle tempistiche di formalizzazione del contratto di appalto è individuato dal decreto (articolo 2) nella comunicazio-

ne di aggiudicazione definitiva, che deve essere resa all'aggiudicatario e agli altri concorrenti entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento.

Ad essa è correlata (nell'ambito dell'articolo 79, comma 5 del codice, interamente riformulato) la comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto (da prodursi con la stessa tempistica di cinque giorni).

La formalizzazione di queste comunicazioni assicura ampie garanzie agli interessati, in quanto devono essere effettuate per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante notificazione, posta elettronica certificata o fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, e all'indirizzo di posta elettronica (ordinaria) indica-

to dal concorrente in sede di partecipazione alla gara.

La nuova veste della disposizione evidenzia il superamento delle prassi semplificate fondate sull'attuale formulazione dell'articolo 79, comma 5, del codice e, soprattutto, chiarisce che l'attivazione del sub-procedimento è determinata dall'aggiudicazione definitiva (approvata da una determinazione del responsabile di servizio).

La comunicazione di avvenuta aggiudicazione deve inoltre indicare espressamente la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto di appalto. L'invio a mezzo posta deve essere accompagnato dall'informazione resa a ciascun interessato mediante fax o posta elettronica, e in ogni caso la comunicazione deve avere in allegato il provvedimento e la relativa motivazione (o, in alternativa, i verbali di gara).

La norma delinea un particolare profilo procedurale di garanzia, stabilendo che la comunicazione dell'aggiudicazione e della stipulazione devono essere spedite nello stesso giorno a tutti i destinatari, salvo che il loro numero non sia elevatissimo o che ci siano impedimenti tecnici. Sempre in termini di ampia tutela degli operatori economici concorrenti comunque interessati in quanto afferenti al settore dell'appalto, il decreto prevede (articolo 3) lo strumento dell'avviso volontario per la trasparenza preventiva. La stazione appaltante deve utilizzare questo strumento per informare i soggetti operanti nel mercato qualora abbia aggiudicato un appalto senza aver pubblicato il bando, quando invece tale forma di pubblicità legale era necessaria (per le procedure aperte e ristrette), con indicazione delle motivazioni della decisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## SULLE GUIDE



### UN MIX DI LEGGI PER LA SICUREZZA

Ordinanze dei sindaci, poteri straordinari, leggi regionali: nelle politiche per la sicurezza i comuni devono fare i conti con un mix di misure. Su Guida agli enti locali le ultime norme regionali e le migliori esperienze.



## Il nuovo calendario

La tempistica prevista dal decreto attuativo della direttiva ricorsi

| ADEMPIMENTO - FASE                                                                                    | TEMPISTICA                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto                                  | ✓ Entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva   |
| ✓ Stipulazione del contratto di appalto                                                               | ✓ Non prima di 35 giorni dall'ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva |
| ✓ Comunicazione dell'avvenuta stipulazione del contratto di appalto                                   | ✓ Entro 5 giorni dalla formalizzazione del contratto di appalto                 |
| ✓ Accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto delle comunicazioni | ✓ Consentito entro 10 giorni dall'invio delle comunicazioni stesse              |

**Fotovoltaico.** Nel 2009 è aumentato il numero di impianti con potenza superiore al Megawatt

# Il grande balzo del solare

La Puglia supera la Lombardia - Investono anche i grandi fondi

Enrico Netti

Alimentata dagli incentivi del Conto energia, in Italia continua la corsa al fotovoltaico. Nel 2009 sono stati installati nuovi impianti per una potenza di circa 580 MW, +72% rispetto all'anno precedente. La regione con la maggiore potenza installata è la Puglia, dove la crescita è stata del 110%, che così ha superato la Lombardia. Al terzo posto si colloca l'Emilia-Romagna, mentre guadagnano posizioni Lazio (+210%) e Basilicata (+465%). È la fotografia che emerge dal "Solar energy report 2009", realizzato dall'Energy & strategy group del Politecnico di Milano, che verrà presentato giovedì 25 marzo.

«Quest'anno vedrà una corsa alle installazioni per poter accedere agli attuali incentivi - sottolinea Vittorio Chiesa, direttore dell'Energy & strategy group del

## PERFORMANCE BRILLANTE

Con i 580 MW installati l'anno scorso l'Italia a livello mondiale si colloca al secondo posto alle spalle della Germania

Politecnico di Milano -, mentre con le nuove tariffe del 2011 si assisterà a una leggera frenata della domanda».

Il report evidenzia come dietro la scelta di diventare titolari di una *solar farm* in un periodo di crisi economica ci possa essere la volontà di effettuare un investimento alternativo di lungo periodo. La remunerazione, soprattutto nel caso d'impianti di grandi dimensioni, viene proprio dalla "sicurezza" del ritorno assicurata dal Conto energia, a cui si aggiunge l'assenza di significativi rischi d'impresa. In sostanza, un *invest and forget*.

Nel segmento dei grandi impianti, oltre a realtà che scelgono il fotovoltaico per l'autoconsumo dell'elettricità prodotta e per vendere in rete il surplus, operano anche i fondi d'investimento e fornitori "chiavi in mano" che realizzano impianti non integrati a terra di potenza inferiore al megawatt. In questo caso l'obiettivo è uno solo: vende-

re tutta l'energia prodotta.

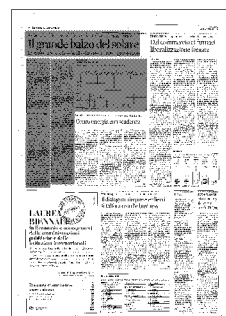
Negli ultimi 12 mesi si è così assistito a un moltiplicarsi delle centrali di taglio superiore al megawatt, che hanno aumentato in maniera esponenziale (+575%) il loro peso. Nel 2009, per esempio, sono state realizzate ben 34 centrali fotovoltaiche "a terra" di taglio superiore al megawatt.

In quest'ottica si può anche spiegare il primo posto conquistato dalla Puglia, regione che ha adottato una procedura semplificata: è sufficiente la Dia per realizzare impianti di potenza fino a un megawatt. Qui si è concentrato il 44% della potenza complessiva installata in impianti da 200 a mille kW. In molte altre regioni viene invece richiesta la valutazione d'impatto ambientale, più rigorosa e costosa. Lo scorso ottobre la regione Puglia ha poi varato una legge che vieta la creazione d'impianti in zone agricole, puntando sull'integrazione dei pannelli negli edifici o in aree in disuso. Nel nostro paese è aumentata di circa il 16% la taglia media delle centrali per il settore industriale (tra i 20 e i 200 kW di picco) e dei grandi impianti fino al megawatt. Secondo il rapporto, è proprio una conseguenza della maggiore propensione di fondi e utility a realizzare investimenti speculativi, specialmente al Sud, con impianti superiori al megawatt.

A livello mondiale l'Italia si colloca, con 580 MW di potenza fotovoltaica installata nel 2009, al secondo posto della classifica dei principali paesi che puntano su questa fonte rinnovabile. Su tutti - sottolinea il report - svetta la

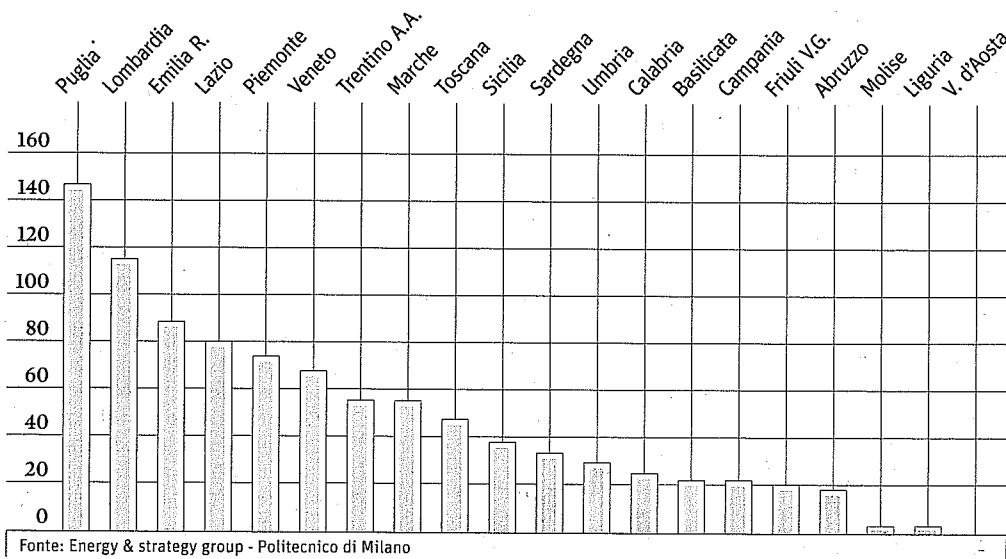
Germania, dove nel 2009 sono stati installati 3,1 GW e dove sono complessivamente in produzione *solar farm* per oltre 8,3 GW di potenza. Seguono Spagna, Giappone e Usa. Complessivamente nel mondo la potenza installata del fotovoltaico è di oltre 21,4 GW, pari a circa 25 centrali nucleari, di cui i due terzi in Europa. In questa corsa al solare non è ancora arrivata la domanda proveniente dalla Cina, già diventata il primo produttore di moduli e pannelli fotovoltaici.

[enrico.netti@ilssole24ore.com](mailto:enrico.netti@ilssole24ore.com)



**La classifica per regione**

La potenza fotovoltaica complessiva installata, al 31 dicembre 2009, in Mw



Fonti rinnovabili. La liquidazione delle eccedenze dello scambio sul posto

## Gli incassi del fotovoltaico rientrano tra i redditi diversi

Maurizio Di Marcotullio  
Marco Laterza

Rientra tra i redditi diversi la liquidazione delle eccedenze per gli impianti fotovoltaici domestici e di piccola taglia in regime di scambio sul posto. Secondo la disciplina dettata dall'Autorità per l'energia, i titolari di impianti fotovoltaici ricevono un "contributo in conto scambio" per l'energia prodotta e non autoconsumata. Questo contributo - hanno stabilito le Entrate con risoluzione n.13/E/2009 - è irrilevante a fini fiscali qualora corrisposto a persone fisiche/enti non commerciali responsabili di impianti di potenza non superiore a 20 kW asserviti all'abitazione principale.

Qualora il valore dell'energia prodotta e non autocon-

sumata sia superiore al costo sostenuto per l'acquisto presso il proprio fornitore, la legge n.99/2009 ha introdotto un'opportunità in più: l'utente dello scambio - a decorrere dal 2010 e previa opzione - può scegliere per il riporto del credito nei periodi successivi ovvero per la liquidazione delle eccedenze.

L'opzione per la liquidazione del credito riferito all'eccedenza tra energia prodotta e energia prelevata ha però una natura diversa rispetto all'erogazione del contributo in conto scambio. Difatti, la delibera Aeeg Arg/elt 186/09 del 9 dicembre 2009, modificando l'articolo 5, comma 5.7, lettera b) dell'allegato A della delibera Aeeg 74/08, ha espressamente previsto che nel caso in

cui l'utente dello scambio opta per la liquidazione delle eventuali eccedenze «tale importo non è parte del contributo in conto scambio».

Pertanto, la liquidazione dell'eccedenza, quale ricchezza aggiuntiva, assume natura reddituale e deve rientrare nel novero dei redditi diversi, anche se a riceverla sono persone fisiche o enti non commerciali non esercenti attività professionali o di impresa e titolari di impianti di potenza fino a 20 kW asserviti ad abitazione/sede.

La liquidazione dell'eccedenza è un fenomeno eventuale e non programmabile che pertanto non può essere riconducibile all'esercizio abituale di un'attività economica. In qualità di redditi diversi, ex articolo 67, comma 1, lettera i,

del Tuir (Dpr 917/86), le somme percepite non sono soggette né a Iva né a ritenuta, e il percettore non sarà tenuto ad alcun adempimento salvo quello di riportare le stesse, per la relativa tassazione, nella propria dichiarazione fiscale.

Nulla cambia invece per i soggetti esercenti attività commerciali (incluse le persone fisiche e gli enti non commerciali responsabili di impianti di potenza superiore a 20 kW ovvero di impianti di qualunque potenza non asserviti ad abitazione/sede), per i quali il principio di omnicomprensività che caratterizza i redditi di impresa attrae a tassazione - con la possibilità però di detrarre i costi sostenuti - le somme percepite a qualunque titolo per la produzione e vendita dell'energia elettrica, inclusa ovviamente la liquidazione delle eccedenze maturate nell'ambito dello scambio sul posto.

*Gli autori sono rispettivamente Partner tax  
Macchi di Cellere Gangemi studio legale  
e Fiscalista del Gse*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Arti e servizi senza frontiere

## Solo cinque le regioni già in linea con le nuove regole europee

**Elena Simonetti**

Nessuna barriera amministrativa potrà impedire al barbiere di Glasgow di trasferire la sua bottega nelle calli veneziane o a un coraggioso imprenditore tedesco di aprire i battenti di un nuovo albergo lungo la riviera romagnola e le stanze di un hotel con vista mare sulle spiagge della Ver-

silia. Ad abbattere vincoli burocratici e complesse procedure autorizzatorie che hanno di fatto ostacolato la liberalizzazione di molte attività economiche nell'Ue è il decreto legislativo di recepimento della cosiddetta direttiva "servizi" 2006/123/Ce (ex Bolkestein), approvato in via definitiva dal governo vener-

di scorso su proposta del ministro per le Politiche comunitarie, Andrea Ronchi.

Le nuove norme, sottolinea il ministro, «contribuiranno ad aumentare i posti di lavoro e a rendere più competitiva l'Europa nel mondo» e saranno applicabili, in Italia, entro 15 giorni dalla loro pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» soprattutto nelle regioni che non si sono ancora adeguate ai parametri fissati da Bruxelles.

A giudicare dalla lentezza con cui gli enti territoriali hanno sinora dato seguito ai principi fissati dalla direttiva "servizi" (le norme sono state attuate in modo peraltro parziale solo in 5 Regioni, come evidenziato nella tabella a fianco), c'è da scommettere che il provvedimento varato dall'esecutivo susciterà contrasti e difficoltà applicative, anche perché i vincoli da rimuovere sembrano essere molti. Il decreto prevede, infatti, che nelle regioni e nei comuni inadempienti il regime autorizzatorio, fatto di complicati passaggi formali e gi-

ri di permessi, imposto per l'apertura di un negozio di parrucchiere, piuttosto che di un albergo debba essere sostituito da una semplice dichiarazione di attività (Dia) che potrà essere di tipo immediato, limitatamente al caso delle barberie, oppure differito entro il termine massimo di un mese dalla sua presentazione per i servizi più complessi come le strutture turistico-ricettive.

In pratica mentre l'acconciatore, una volta inoltrata la sua comunicazione all'ente competente, potrà iniziare da subito a dedicarsi a tagli di capelli e permanenti, l'aspirante albergatore non dovrà aspettare più di 30 giorni per inaugurare la propria reception. A quest'ultimo tipo di Dia potranno ricorrere anche gli estetisti e i nuovi titolari di tinto-lavanderie, così come gli agenti e rappresentanti di commercio e gli intermediatori di affari, ovvero i mediatori marittimi e gli spedizionieri.

L'abbattimento delle barriere burocratiche e il regime autorizzatorio andrà in pensione, grazie alla Dia a effetto differito, an-

che per l'apertura o l'ampliamento degli esercizi commerciali di vicinato, gli spacci aziendali interni e le vendite con distributori automatici o per corrispondenza anche con mezzi televisivi o altri sistemi di comunicazione e i porta a porta.

Il vento della libera concorrenza, spinto dalla Dia, risparmierà, invece, i bar e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. A questo proposito l'articolo 63 del decreto prevede, infatti, che tale tipo di attività continuerà a essere soggetta alle autorizzazioni rilasciate dai comuni competenti per territorio e a dispetto di quelle regioni, come la Toscana, che invece hanno già semplificato le procedure.

Dal testo del decreto sono invece sparite le disposizioni che estendevano la Dia al sistema di diffusione della stampa periodica e quotidiana, in barba alla regione Marche, l'unica che sul proprio territorio l'ha introdotta per legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### INIZIATIVA DAI GERMANI

#### La cronistoria

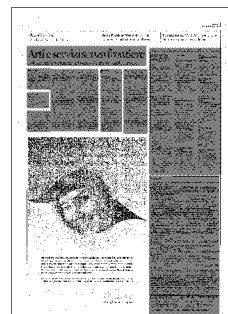
Il primo testo della direttiva servizi viene varato il 25 febbraio 2004 su iniziativa del commissario per il mercato interno, Frits Bolkestein. La proposta punta a liberalizzare i servizi destinati ai consumatori. A conclusione di un iter contrastato, il 12 dicembre 2006 il Parlamento Ue approva la direttiva 123, che è di tipo "aperto": vale cioè in tutti i settori a parte quelli specificamente esclusi.

#### I professionisti

Le professioni regolamentate esorbitano dall'ambito di applicazione della direttiva servizi. Il decreto varato venerdì esclude esplicitamente i notai, le reti di acquisizione del gettito e le attività coperte da deroga. Per gli altri professionisti si applicano le norme speciali di concorrenza e libero stabilimento di derivazione comunitaria.

#### EFFETTO LIMITATO

Per l'apertura dei bar continua a valere il nulla osta del comune mentre le edicole rimangono fuori dal decreto





## IL PASSO CON LE NOVITÀ

Le regioni che hanno già recepito la direttiva servizi o hanno comunque adottato misure di liberalizzazione

### ABRUZZO

#### **Recepimento della direttiva servizi (legge regionale 5/2010)**

■ Semplificata con la dichiarazione di inizio attività (Dia) l'apertura di bed & breakfast, agenzie di viaggio e turismo, aziende agrituristiche, esercizi di vicinato e spacci interni, vendite con distributori automatici, per corrispondenza, televendite e porta a porta. L'attività di maestro di sci è subordinata all'iscrizione all'albo professionale.

#### **Rete distributiva dei carburanti (legge regionale 20/2009)**

■ Gli impianti self-service possono offrire servizi commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande.

### EMILIA ROMAGNA

#### **Recepimento della direttiva servizi (legge regionale 4/2010)**

■ Introdotta la Dia per l'apertura di attività ricettive nelle strutture alberghiere, all'aria aperta (camping) ed extralberghiere, bed & breakfast, zone di sosta per caravan e camper. Chi fornisce servizi di alloggio può inoltre vendere ai clienti giornali e periodici, pellicole fotografiche, videocassette, cartoline e francobolli, gadget e souvenir. Guide turistiche e ambientali, nonché accompagnatori provenienti da altri Stati Ue possono svolgere la loro attività senza bisogno di autorizzazione, purché già abilitati nei paesi di origine. Semplificato l'avvio di attività di commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato, spacci interni, vendite con distributori automatici per corrispondenza e porta a porta. La Dia ha effetto immediato anche per le imprese di pompe funebri e per i negozi di animali e di allevamento

di quelli esotici.

### MARCHE

#### **Verdita di stampa quotidiana e periodica**

##### **(legge regionale 27/2009)**

■ Oltre a prevedere la Dia in settori come quello delle attività per gli esercizi di vicinato, spacci interni, vendita mediante distributori automatici e televendite, il nuovo testo unico del commercio stabilisce che il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica anche di provenienza estera e già distribuita sul territorio regionale si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi soggetti a Dia con effetto immediato.

### PIEMONTE

#### **Recepimento della direttiva servizi**

##### **(legge regionale 38/2009)**

■ Semplificate attraverso la Dia l'avvio di attività ricettive all'aperto, casevacanza, strutture alberghiere e aziende agrituristiche. Le stesse norme si applicano anche per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo e per l'esercizio delle professioni di estetista e parrucchiere comunque subordinate al possesso dell'apposito titolo di abilitazione. La presentazione della Dia è inoltre consentita nel settore del commercio per l'avvio di esercizi di vicinato e la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Vincoli di iscrizione all'albo sono invece mantenuti per maestri di sci e guide alpine.

### TOSCANA

#### **Libero esercizio di attività commerciali**

##### **(legge regionale 4/2010)**

■ Introdotta la Dia per l'avvio di attività commerciali nell'ambito degli esercizi di vicinato, per quelle di somministrazione di alimenti e bevande, spacci interni, vendita di bibite e alimenti mediante distributori automatici per corrispondenza anche tramite Tv e altri sistemi di comunicazione e porta a porta.

### UMBRIA

#### **Recepimento della direttiva servizi**

##### **(legge regionale 4/2010)**

■ Introdotta la Dia per l'attività di estetisti in possesso della necessaria qualifica professionale, nonché per l'apertura di strutture ricettive, agenzie di viaggio e turismo, palestre, aziende agrituristiche e fattorie didattiche.

#### **Semplificazioni per i parrucchieri**

##### **(legge regionale 12/2009)**

■ L'avvio dell'attività professionale di acconciatore si perfeziona con la presentazione della Dia solo per coloro che sono in possesso del titolo di abilitazione.

### VALLE D'AOSTA

#### **Recepimento della direttiva servizi**

##### **(legge regionale 12/2009)**

■ La legge regionale di adeguamento si limita a enunciare i principi e i criteri direttivi previsti dalle norme di ulteriore liberalizzazione dei servizi introdotte in sede comunitaria. L'unico settore disciplinato in modo specifico riguarda l'attività di maestro di sci, che resta subordinata all'iscrizione dell'apposito albo professionale.

### VENETO

#### **Semplificazioni per i parrucchieri**

##### **(legge regionale 28/2009)**

■ L'attività di acconciatore può essere iniziata dietro presentazione della Dia ma deve essere svolta in forma d'impresa da parte di soggetti in possesso di abilitazione professionale.

### PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

#### **Semplificazioni nel settore delle attività alpinistiche**

##### **(legge provinciale 10/2009)**

■ Autorizza l'esercizio dell'attività di maestro di sci per un periodo non superiore a 15 giorni all'anno a professionisti provenienti dall'estero con i propri clienti, purché se dia comunicazione 30 giorni prima.

## Gli ostacoli

I settori dove ci sono vincoli normativi da rimuovere per dare piena attuazione alla liberalizzazione dei servizi e le regioni che devono adeguarsi

### ATTIVITÀ ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE

**Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento**

Mantenimento di regimi autorizzatori non giustificati e mancata introduzione della dichiarazione di inizio attività resa necessaria dalle norme sulla liberalizzazione dei servizi previste a livello comunitario. L'Abruzzo ha adottato la Dia solo per bed & breakfast, aziende di agriturismo e per le attività extralberghiere, che hanno un iter facilitato anche in Friuli. La Puglia l'ha introdotta limitatamente al settore dell'agriturismo, a

differenza di gran parte delle regioni che hanno semplificato le procedure. Fanno eccezione la Basilicata e la Sicilia, dove l'esercizio di quest'attività è subordinato al rilascio di un apposito certificato di abilitazione. Il Lazio prevede una Dia con rilascio differito esclusivamente in caso di sub-ingresso, mentre richiede l'autorizzazione per eventuali modifiche ai periodi di chiusura anche di tipo straordinario

### PROFESSIONI TURISTICHE (GUIDE E ACCOMPAGNATORI)

**Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento**

Le regioni sono intenzionate a mantenere il vincolo dell'abilitazione all'esercizio della professione, conseguibile previo superamento di un esame. È però allo studio un adeguamento della disciplina che consentirebbe di superare il limite territoriale di validità del titolo

abilitativo. Il Lazio intende mantenere la previsione di un tariffario minimo e massimo, a proprio giudizio compatibile con le norme Ue. In Basilicata è sottoposto a specifici requisiti anche l'esercizio della professione di accompagnatore nelle escursioni in mountain bike o biciclette da fuoristrada

### AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

**Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento**

Mantenimento di regimi autorizzatori propedeutici all'apertura di questo genere di attività

e in via prevalente delegati alle province

### ESERCIZIO DI ATTIVITÀ RICREATIVE E APERTURA DI PALESTRE

**Tutte le regioni**

L'Umbria è, attualmente, l'unica regione che ha rimosso i vincoli amministrativi incompatibili con le norme comunitarie che limitano l'apertura di centri per le

attività motorie e le palestre, subordinandola alla presentazione della Dia

### GRANDE E MEDIA DISTRIBUZIONE

**Tutte le regioni**

La quasi totalità delle regioni è intenzionata a mantenere i vincoli, in considerazione dei margini di discrezionalità previsti dall'articolo 15 della direttiva 2006/123/Ce sulla valutazione dei requisiti di non discriminazione, che subordinano ad autorizzazione l'apertura dei centri

commerciali di media e grande dimensione. La regione Puglia è orientata a riformare il settore delle grandi strutture di vendita attraverso una modifica dei criteri di programmazione vigenti

### EDICOLE E PUNTI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

**Tutte le regioni**

Le Marche sono l'unica regione che ha liberalizzato questo tipo di servizi attraverso l'introduzione della Dia a effetto immediato; nelle altre vige infatti il regime autorizzatorio con limiti normativi di tipo numerico o demografico ovvero di preselezione dei candidati e

pertanto considerati a "elevato livello di criticità" rispetto agli obblighi imposti dalla direttiva servizi. Anche per questo motivo alcune regioni come la Valle d'Aosta e la Toscana hanno manifestato la volontà di riordinare il settore introducendo misure meno restrittive come la Dia

### BAR ED ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

**Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento**

Mentre in Toscana è stato introdotto l'istituto della Dia immediata per l'avvio di nuove attività, gran parte delle altre regioni sono intenzionate a mantenere il regime autorizzatorio. In Liguria il Ddl di recepimento della direttiva "servizi", ancora in itinere, prevede il passaggio

dall'attuale disciplina della Dia a efficacia differita a quella con effetto immediato. Speciali tipologie di Dia sono, infine, riservate a particolari soggetti in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Veneto

### PIERE DI LIVELLO INTERNAZIONALE O NAZIONALE

**Lombardia**

Una specifica normativa regionale impone agli organizzatori delle manifestazioni fieristiche internazionali di far certificare il proprio bilancio annuale da società di revisori iscritte alla Consob o di

organi equivalenti Ue o extra Ue, mentre la direttiva servizi vieta di subordinare le attività soggette a liberalizzazione all'iscrizione in registri, ordini o associazioni professionali

Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore del lunedì su dati del ministero delle Politiche comunitarie e delle regioni

## Territorio. I limiti della potestà regionale

# La Consulta boccia il Friuli sul paesaggio

Donato Antonucci

La legge regionale non può rinviare il termine di entrata a regime della nuova autorizzazione paesaggistica. È quanto stabilito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 101, depositata il 17 marzo scorso, con cui è stata dichiarata l'illegittimità di alcune norme contenute nella legge regionale n. 5/2007 del Friuli Venezia Giulia (così come modificate dalla legge n. 12/2008).

Secondo i giudici della Consulta, le norme nazionali - in questa materia, di competenza legislativa statale esclusiva - fissano «standard minimi di tutela», che non possono essere intaccati dalle Regioni, ordinarie o a statuto speciale, né dalle Province autonome.

Le norme bocciate sono l'articolo 58, commi 1 e 2, e l'articolo 60, comma 1, della legge friulana. Per capire le ragioni della decisione, però, occorre fare un passo indietro. Il nuovo iter definito dall'articolo 146 del Dlgs n. 42/2004 - entrato a regime dal 1° gennaio 2010, dopo vari differimenti e la fase transitoria disciplinata dall'articolo 159 del Codice Urbani - prevede che la regione, o il comune da essa delegato, prima di pronunciarsi su un'istanza riguardante un bene sottoposto a vincolo paesistico, acquisisca il parere del soprintendente. Pare che, oltre a essere obbligatorio, è anche vincolante nelle ipotesi in cui i piani paesaggistici non siano stati ancora adeguati dalle regioni alle nuove previsioni in tema di pianificazione introdotte nel codice dal Dlgs n. 63/2008.

Il legislatore friulano, invece, aveva disposto che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dei comuni delegati avvenisse secondo la disciplina transitoria dettata dal Codice Urbani «sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale». Una scelta bocciata dalla Corte, secondo cui la disposizione regionale non solo rende in-

certo il momento iniziale della nuova disciplina, ma, soprattutto, «modifica la decorrenza del termine fissato dal legislatore statale» dettata a livello nazionale, con «una illegittima riduzione della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale».

Il termine statale, sottolinea la Consulta, ha valore cogente. E cogente è anche il termine assegnato alle regioni per verificare la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica in capo ai soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria, pena la decadenza delle deleghe già conferite.

Quanto ai comuni, fino all'ade-

### PROROGA VIETATA

La normativa locale consentiva ai Comuni di utilizzare ancora il regime transitorio previsto dal Codice Urbani

guamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, essi sono tenuti ad applicare il comma 9 dell'articolo 143, che, a far data dall'adozione del piano paesaggistico, preclude la realizzazione su immobili e aree vincolate di interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. La stessa norma sancisce altresì che dopo l'approvazione del piano, le relative previsioni e prescrizioni siano immediatamente applicabili e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

Anche sotto questi profili, quindi, le disposizioni regionali vengono ritenute costituzionalmente illegittime dalla Corte, poiché lo slittamento temporale del nuovo regime determina un'inammissibile restrizione della tutela dettata a livello statale.

di ANDREANNA DI CECILIA

